

con decorrenza dal 1° gennaio 1995 sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della media degli indici determinati dall'Istat per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (totale).

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 250-256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che all'art. 100, comma 2, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il comma 1, lettera b), punto 2.1) dell'art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sostituendolo con «le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziari-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del punto 1.3)»;

Visto il comma 4 del sopraccitato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, «l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500 (duemilacinquecento)»;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2023;

Considerato che l'Istituto nazionale di statistica, riscontrando l'apposita richiesta di questa Amministrazione, ha comunicato, con nota prot. n. 10730 in data 18 ottobre 2022, che per il periodo settembre 2021 - settembre 2022, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è pari al +8,6% e, con nota prot. n. 13166 in data 30 novembre 2022, che l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali è pari al +41,7%;

Visto che la media dei suddetti indici, per il periodo settembre 2021 - settembre 2022, ultimo mese utile, ai fini della rideterminazione del canone dal 1° gennaio 2023, è pari a + 25,15 %;

Decreta:

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2023, applicando l'adeguamento del +25,15% (venticinquevirgolaquindicipercento) alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2022.

2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2023.

3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2023.

4. La misura minima di canone, prevista dal comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di euro 2.698,75 (duemilaseicentonovantotto/75) è aggiornata a euro 3.377,50 (tremilatrecentosettantasette/50) a decorrere dal 1° gennaio 2023.

5. La misura minima di euro 3.377,50 (tremilatrecentosettantasette/50) si applica alle concessioni per le quali la misura annua di canone, determinata in base alla normativa in premessa e secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 dicembre 2022

Il direttore generale: DI MATTEO

*Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica,
n. 187*

23A00655

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DIRETTIVA 7 dicembre 2022.

Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, linee guida per l'informazione alla popolazione e indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna.


**IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice della protezione civile», ed in particolare gli articoli 15 e 17;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2006 concernente il «Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione d'incidenti stradali, ferroviari, aerei e in mare, di esplosioni e crolli di strutture e d'incidenti con presenza di sostanze pericolose»;



Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021 concernente «Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali»;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 recante «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose», che prevede, al comma 7, che il Dipartimento della protezione civile stabilisca, d'intesa con la Conferenza unificata, le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, e per la relativa informazione alla popolazione e, al comma 8, che sulla base delle proposte formulate dal coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale, di cui all'art. 11, comma 1, del medesimo decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, si provveda all'aggiornamento delle linee guida di cui al citato comma 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2005 «Linee guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2007 «Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, possono essere adottate direttive del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di assicurare, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità delle quali, il Capo del Dipartimento della protezione civile, può adottare indicazioni operative volte all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale della protezione civile, consultando preventivamente le componenti e le strutture operative nazionali interessate;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile repertorio n. 691 del 16 febbraio 2018 che demanda ad un gruppo di lavoro inter-istituzionale la redazione delle linee guida di cui alla presente direttiva composto (all'esito di quanto disposto anche con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, repertorio n. 2495 del 19 luglio 2019), da rappresentanti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'interno, dell'ISPRA, dell'ANCI, dell'Istituto superiore di sanità, dell'ARPA Toscana, della Regione Marche, dell'ARPA Abruzzo, dell'ARPA Emilia-Romagna, dell'ARPA Piemonte, della Regione Piemonte e dell'INAIL;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile repertorio n. 2495 del 19 luglio 2019 con il quale le attività del suddetto Gruppo di lavoro sono state prorogate fino al 16 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

Ravvisata la necessità di armonizzare le attività riguardanti la pianificazione di emergenza esterna, la relativa informazione alla popolazione, unitamente ai criteri di sperimentazione dei piani di emergenza esterna con i principi della richiamata direttiva 2012/18/UE;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 30 novembre 2022;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

EMANA:

per le motivazioni di cui in premessa la seguente direttiva:

1. Sono approvate le «Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna» di cui all'allegato 1, le «Linee guida per l'informazione alla popolazione» di cui all'allegato 2, e gli «Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna» di cui all'allegato 3. I predetti allegati costituiscono parte integrante della presente direttiva.

2. Per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalità della presente direttiva.

3. All'attuazione della presente direttiva si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente direttiva sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2022

Il Ministro: MUSUMECI

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2023

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 54

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (sezione normativa di protezione civile) al seguente link: <https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi>

23A00741

